



**REGIONE CALABRIA**  
Giunta Regionale  
Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie  
Settore Area LEA  
Servizio Attività Territoriale

Referente per quanto comunicato:

Dott. Rosanna Meida Tel. 0961 856547 - e-mail r.meida@regcal.it

**10 SET. 2009**

Catanzaro

Prot. n. 23291

Ai Direttori Generali  
delle Aziende Sanitarie Provinciali

LORO SEDI

Al Direttore Generale  
Azienda Sanitaria Locale di

LOCRI

Ai Commissari Straordinari  
dell'Azienda Sanitaria Provinciale di

REGGIO CALABRIA

Ai Direttori Generali  
delle Aziende Ospedaliere

LORO SEDI

**OGGETTO:** Legge 15 luglio 2009, n. 94 – Disposizioni in materia di sicurezza pubblica –  
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. – Testo Unico delle disposizioni concernenti la  
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Accesso  
alle strutture sanitarie.

Con la legge indicata in oggetto, pubblicata sulla G.U. n. 170 del 24 luglio 2009 ed  
entrata in vigore l'8 agosto u.s., è stato introdotto il reato di ingresso e soggiorno illegale  
degli stranieri in Italia.

Stante il dibattito politico che ha preceduto l'approvazione della normativa in  
questione e che in qualche modo potrebbe aver ingenerato confusione sul tema, si ritiene  
opportuno precisare che la legge, pur avendo introdotto il reato di ingresso e soggiorno  
illegale degli stranieri in Italia, non ha abrogato l'art. 35, comma 5, del D.Lgs. 25 luglio  
1998, n. 286 che testualmente recita:

“L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul  
soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui  
sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.”

Ciò posto, è chiaro che l'accesso alle strutture sanitarie non può comportare alcun obbligo di segnalazione all'autorità e/o di denuncia ai sensi degli artt. 361 e 362 c.p., assicurando al cittadino immigrato le cure e l'assistenza necessarie, nel rispetto del principio costituzionalmente garantito del diritto alla salute della persona.

Si ritiene richiamare in merito, altresì, l'art. 6, comma 2, del D. Lgs.286/98 nel testo novellato dall'art. 1, comma 22, lett. g) della legge 94/09, il quale prevede che per l'accesso alle prestazioni sanitarie non sussiste l'obbligo della esibizione dei documenti inerenti il soggiorno. Chi deve prestare, pertanto, la propria opera sanitaria è esonerato dal richiedere al cittadino immigrato i documenti inerenti la regolarità del soggiorno.

Tale prescrizione vale non solo nei confronti del personale "strettamente" sanitario ma anche nei confronti di tutti gli altri operatori (tecnici, amministrativi, mediatori interculturali) che prestano servizio nella struttura sanitaria.

La norma si estende anche nei confronti del personale di polizia presente nei vari presidi sanitari al quale è fatto divieto di procedere a controlli o all'acquisizione di informazioni sui pazienti stranieri relative alla regolarità del loro soggiorno sul territorio nazionale.

Nel ringraziare per la sensibilità sinora dimostrata alla problematica e nel raccomandare la massima e capillare diffusione della presente circolare a tutte le strutture interessate, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente di Settore  
  
(Dr. Giacomino Brancati)

Il Dirigente Generale  
  
(Dr. Andrea Guerzoni)